



COMUNE DI BRUGNERA

Provincia di Pordenone

STATUTO

Approvazione:

Deliberazione del Consiglio comunale n. 55 del 29.09.2009

Deliberazione del Consiglio comunale n. 61 del 27.10.2009

INDICE

TITOLO I°

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 - Autonomia del Comune	Pag. 6
Art. 2 - Stemma e Gonfalone	Pag. 6
Art. 3 - Territorio – Sede	Pag. 6
Art. 4 - Funzioni del Comune	Pag. 7
Art. 5 - Compiti del Comune	Pag. 7
Art. 6 - Albo Pretorio	Pag. 8

TITOLO II°

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

CAPO I°

ORGANI ISTITUZIONALI

Art. 7 – Organi <i>di governo</i>	Pag. 8
-----------------------------------	--------

CAPO II°

CONSIGLIO COMUNALE

Art. 8 - Elezione e composizione	Pag. 8
Art. 9 - Durata in carica	Pag. 8
Art. 10 - Consiglieri Comunali	Pag. 8
Art. 11 - Consigliere Anziano	Pag. 10
Art. 12 - Competenze del Consiglio Comunale	Pag. 10
Art. 13 - Esercizio della potestà regolamentare	Pag. 11
Art. 14 - Commissioni consiliari	Pag. 11
Art. 14 bis – Commissione pari opportunità	Pag. 11
Art. 15 - Sedute del Consiglio	Pag. 12
Art. 16 - Convocazione dei consiglieri	Pag. 12
Art. 17 - Intervento dei consiglieri per la validità delle sedute	Pag. 12
Art. 18 - Astensione dei consiglieri	Pag. 13
Art. 19 - Pubblicità delle sedute	Pag. 13
Art. 19 bis – <i>Il Presidente del Consiglio comunale</i>	Pag. 13
Art. 20 – <i>Compiti del Presidente</i>	Pag. 13
Art. 21 - Votazioni e funzionamento del Consiglio	Pag. 14
Art. 22 - Verbalizzazione	Pag. 14
Art. 23 - Pubblicazione delle deliberazioni	Pag. 14

CAPO III°

SINDACO E GIUNTA COMUNALE

Sezione I – SINDACO

Art. 24 - Sindaco	Pag. 15
Art. 25 – Competenze del Sindaco in materia di linee programmatiche	Pag. 15
Art. 26 – Competenze generali	Pag. 15
Art. 27 – Attribuzioni di amministrazione	Pag. 16
Art. 28 – Attribuzioni di vigilanza	Pag. 17
Art. 29 – Attribuzione di organizzazione	Pag. 17
Art. 30 – Delegazioni del Sindaco	Pag. 17

Sezione II – LA GIUNTA COMUNALE

Art. 31 – La Giunta Comunale	Pag. 18
Art. 32 – Composizione e presidenza	Pag. 18
Art. 33 – Assessori extraconsiliari	Pag. 18
Art. 34 - Nomina della Giunta	Pag. 19
Art. 35 – Anzianità degli assessori	Pag. 19
Art. 36 – Durata in carica della Giunta	Pag. 19
Art. 37 – Mozione di sfiducia	Pag. 19
Art. 38 – Cessazione dei singoli componenti della Giunta	Pag. 19
Art. 39 – Funzionamento della Giunta	Pag. 20
Art. 40 – Competenze della Giunta	Pag. 20
Art. 41 – Deliberazioni d’urgenza della Giunta	Pag. 21
Art. 42 – Pubblicazioni delle deliberazioni della Giunta	Pag. 21

TITOLO III°

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Sezione I - CRITERI DIRETTIVI

Art. 43 - Partecipazione dei cittadini	Pag. 22
--	---------

Sezione II - RIUNIONI, ASSEMBLEE, CONSULTAZIONI

Art. 44 - Riunioni e assemblee	Pag. 22
Art. 45 - Consultazioni	Pag. 23

Sezione III - INIZIATIVE POPOLARI

Art. 46 - Istanze, petizioni, proposte	Pag. 23
Art. 47 - Referendum Consultivo	Pag. 23
Art. 48 - Effetti del referendum consultivo	Pag. 24
Art. 49 - Disciplina del referendum	Pag. 24
Art. 50 - Azione popolare	Pag. 24
Art. 51 - Pubblicità degli atti amministrativi	Pag. 25
Art. 52 - Diritto di accesso e di informazione dei cittadini	Pag. 25

TITOLO IV

ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA

Art. 53 - Svolgimento dell’azione amministrativa	Pag. 25
--	---------

CAPO I°

SERVIZI

Art. 54 - Servizi pubblici comunali	Pag. 26
Art. 55 - Gestione dei servizi pubblici	Pag. 26
Art. 56 - Aziende speciali e istituzionali	Pag. 26

CAPO II

FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 57 - Convenzioni	Pag. 27
Art. 58 - Consorzi	Pag. 27
Art. 59 - Accordi di programma	Pag. 27

TITOLO V

UFFICI E PERSONALE

Art. 60 - Organizzazione degli uffici e del personale Pag. 28

CAPO I

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

Art. 61 – Regolamento degli uffici e dei servizi Pag. 28

CAPO II

ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE

Art. 62 - Responsabili dei Servizi Pag. 29

Art. 63 - Compiti dei Responsabili dei servizi Pag. 29

Art. 64 – Incarichi di responsabile e di qualifiche di alta specializzazione Pag. 30

Art. 65 – Collaborazioni esterne Pag. 30

CAPO III

RESPONSABILITA' DISCIPLINARE DEL PERSONALE

Art. 66 - Norme applicabili Pag. 31

CAPO IV

DIRETTORE GENERALE

Art. 67 - Direttore Generale Pag. 31

Art. 68 - Compiti del Direttore Generale Pag. 31

Art. 69 - Funzioni del Direttore Generale Pag. 32

CAPO V

SEGRETARIO COMUNALE

Art. 70 – Segretario comunale Pag. 32

Art. 71 – Funzioni del Segretario Pag. 32

TITOLO VI

RESPONSABILITA'

Art. 72 - Responsabilità verso il Comune Pag. 33

Art. 73 - Responsabilità verso terzi Pag. 33

Art. 74 - Responsabilità dei contabili Pag. 33

Art. 75 - Prescrizioni dell'azione di responsabilità Pag. 33

Art. 76 - Pareri sulle proposte ed attuazione di deliberazioni Pag. 34

TITOLO VII

FINANZA E CONTABILITA'

Art. 77 - Ordinamento Pag. 34

Art. 78 - Attività finanziaria del Comune Pag. 34

Art. 79 - Amministrazione dei beni comunali Pag. 35

Art. 80 - Contabilità comunale: Bilancio Pag. 35

Art. 81 - Contabilità comunale: il rendiconto della gestione Pag. 35

Art. 82 - Attività contrattuale Pag. 36

Art. 83 - Revisione economico-finanziaria Pag. 36

Art. 84 - Tesoreria Pag. 36

Art. 85 - Controllo, economico della gestione Pag. 37

TITOLO VIII

RAPPORTI CON ALTRI ENTI

Art. 86 - Partecipazione alla programmazione	Pag. 37
Art. 87 - Iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali	Pag. 37
Art. 88 - Pareri obbligatori	Pag. 37

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 89 - Modificazioni e abrogazione dello Statuto	Pag. 38
Art. 90 - Adozione di regolamenti	Pag. 38
Art. 91 - Entrata in vigore	Pag. 38

TITOLO I° PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1

Autonomia del Comune

1. Il Comune di **Brugnera**, situato nell'area geografica dell'Alto Livenza, è Ente Locale autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni, e dalle norme del presente Statuto.
2. Il Comune rappresenta la comunità locale, cura i suoi interessi e ne promuove lo sviluppo economico, sociale e culturale finalizzato all'affermazione dei valori umani ed al soddisfacimento dei bisogni collettivi.

3. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito del presente statuto, dei regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
4. Il Comune sostiene le libere forme associative, la loro costituzione e potenziamento; promuove la discussione ed il confronto sui problemi connessi con la realizzazione dei propri fini istituzionali e dei programmi, nonché la gestione dei servizi. A tale scopo favorisce l'informazione e la partecipazione e attua forme di consultazione della popolazione, garantisce la pubblicità degli atti della amministrazione comunale e l'accesso ai documenti amministrativi da parte dei cittadini nonché l'accesso alle strutture ed ai servizi da parte delle organizzazioni di volontariato e delle altre associazioni.
5. Il Comune concorre a garantire e favorire l'applicabilità di tutti i principi e diritti onde consentire una reale parità fra uomo e donna.
6. L'organizzazione delle strutture ha la finalità di realizzare l'efficienza degli uffici e dei servizi e si basa su criteri che individuano le responsabilità degli organi istituzionali e del personale attuando il principio della separazione dei ruoli politici da quelli amministrativi.

Art. 2

Stemma e Gonfalone

1. Il Comune ha come segno distintivo, lo **stemma** riconosciuto con Decreto del Presidente della Repubblica in data 2 settembre 1960, trascritto nel Registro Araldico dell'Archivio Centrale dello Stato, il cui bozzetto viene allegato al presente Statuto.
2. Il Comune fa uso, nelle cerimonie ufficiali, del **gonfalone** riconosciuto con Decreto del Presidente della Repubblica in data 2 settembre 1960, il cui bozzetto viene allegato al presente Statuto. Per l'uso del gonfalone si osservano le norme vigenti in materia.

Art. 3

Territorio – Sede

1. Il Comune di Brugnera comprende la parte del suolo nazionale delimitato con il piano topografico, di cui all'art. 9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, approvato dall'Istituto Centrale di Statistica.
2. Il territorio comunale comprende:
 - a) **Brugnera** capoluogo, in cui è istituita la sede del Comune, dei suoi organi istituzionali e degli uffici;
 - b) le *frazioni* di **Maron, Tamai e San Cassiano di Livenza**.
3. Le modificazioni alla circoscrizione territoriale sono apportate con legge regionale ai sensi dell'art. 133 della Costituzione, previa consultazione popolare.

Art. 4

Funzioni del Comune

1. Il Comune è titolare di funzioni e poteri propri, esercitati secondo i principi e nei limiti della Costituzione, delle leggi e dello Statuto. Esercita, altresì, secondo le leggi statali e regionali, le funzioni conferite dallo Stato e dalla Regione secondo il principio di sussidiarietà.

2. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative riguardanti la popolazione ed il territorio di competenza, principalmente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico nonché della tutela ambientale, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri enti dalla legge statale o regionale.
3. L'attività amministrativa del Comune persegue i fini determinati dalle leggi e dal presente Statuto ed è improntata a criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza.
4. Il Comune per l'esercizio delle funzioni proprie e delegate attua forme di cooperazione con altri Comuni e/o con la Provincia.
5. Il Comune, in riferimento alla "Carta" delle libertà locali del Consiglio d'Europa di cui alla legge 30.12.1989 n. 439, utilizza la cooperazione tra Enti locali e gli scambi internazionali allo scopo di sviluppare l'impegno per l'unione europea.
6. Il Comune concorre, in modo autonomo, alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione e attuazione.

Art. 5

Compiti del Comune

1. Il Comune gestisce servizi propri ai sensi delle norme del Tit. IV Capo 1° del presente Statuto.
2. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare. Le funzioni relative a questi servizi sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo.
3. Il Comune esercita, altresì, le ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale che gli vengono affidate dalla legge, secondo la quale saranno regolati i rapporti finanziari per assicurare le risorse necessarie.
4. Il Comune si impegna:
 - a) ad esercitare le funzioni amministrative che gli vengono delegate dalla Regione con legge, secondo la quale saranno regolati i rapporti finanziari per assicurare le risorse necessarie.
 - b) a consentire alla Regione di avvalersi degli uffici comunali, secondo i principi di cui alla precedente lettera a).
5. *Garantisce (anche attraverso azioni positive) la pari opportunità sociale ed economica fra donne e uomini.*

Art. 6

Albo pretorio

1. Il Comune, presso la sede municipale, ha un **albo pretorio** per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.
2. In base alle direttive impartite dal Segretario Comunale, la pubblicazione degli atti di cui al precedente comma viene affidata al Responsabile dell'*Area Affari generali*, il quale ne attesta l'avvenuta pubblicazione.

TITOLO II ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

CAPO I ORGANI ISTITUZIONALI

Art. 7

Organi di governo

1. Sono organi *di governo* del Comune il Consiglio, la Giunta, il Sindaco.

CAPO II CONSIGLIO COMUNALE

Art. 8

Elezione e Composizione

1. Le norme relative alla composizione, all'elezione, alle cause di ineleggibilità ed incompatibilità e alla decadenza dei consiglieri sono stabilite dalla legge.

Art. 9

Durata in carica

1. La durata in carica del Consiglio è stabilita dalla legge.
2. Il Consiglio rimane in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Art. 10

Consiglieri Comunali

1. I consiglieri comunali rappresentano l'intero Comune senza vincolo di mandato.
2. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
3. Nella seduta immediatamente successiva alle elezioni il Consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve provvedere alla convalida dei consiglieri eletti e dichiarare la ineleggibilità o la incompatibilità di essi, quando sussista alcuna delle cause previste dalla legge, provvedendo alla loro surroga. L'iscrizione all'ordine del giorno della convalida degli eletti comprende, anche se non è detto esplicitamente, la surrogazione degli ineleggibili e l'avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili. Nella stessa seduta si provvede alla surroga di eventuali consiglieri che abbiano presentato le dimissioni dopo la proclamazione e prima della convalida.
4. La posizione giuridica dei consiglieri è regolata dalla legge.
5. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare gli incarichi esterni, ad essi eventualmente attribuiti, fino alla nomina dei successori.
6. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto dal regolamento del consiglio comunale e ne danno comunicazione al Sindaco, *al Presidente del Consiglio comunale* e al Segretario comunale unitamente all'indicazione del nome del capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o fino alla designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate

alle elezioni e i relativi capigruppo nei consiglieri, non appartenenti alla Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.

I consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti purché tali gruppi risultino composti da almeno due membri.

7. I consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali, nonché dalle aziende del Comune e dagli Enti da esso dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
8. L'esercizio del diritto di cui al precedente comma è disciplinato con apposito regolamento.
9. I consiglieri hanno diritto di iniziativa sulle materie di competenza del Consiglio. Hanno, inoltre, diritto di formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni e presentare ordini del giorno osservando le procedure stabilite dal Regolamento interno del Consiglio Comunale.
10. Le indennità, compensi e rimborso spese spettanti ai Consiglieri per l'esercizio delle loro funzioni sono stabilite dalla legge.
11. Il Comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale ai Consiglieri, agli Assessori ed al Sindaco che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile o penale, in ogni stato e grado del giudizio, purché non ci sia conflitto di interessi con il Comune.
12. Nei confronti dei consiglieri che non intervengono alle sessioni per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, viene avviato il procedimento di decadenza. A tale riguardo, il *Presidente del Consiglio comunale*, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché di fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni venti, decorrenti dalla data del ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.

Art. 11

Consigliere Anziano

1. Consigliere Anziano è il consigliere che ha conseguito nelle elezioni la cifra individuale elettorale più alta ottenuta sommando voti di lista più voti di preferenza.

Art. 12

Competenze del Consiglio comunale

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
2. Il Consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale. Ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

- a) gli statuti dell'ente e delle aziende speciali, i regolamenti, (*criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi*);
 - b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari ed i programmi *triennali ed elenco annuale dei lavori pubblici*, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali e urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;
 - c) le convenzioni tra i Comuni e quelle tra Comuni e Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;
 - d) l'istituzione, i compiti e le norme di funzionamento degli organismi di partecipazione e di decentramento;
 - e) l'assunzione diretta di pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione di pubblici servizi, la partecipazione del Comune a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzioni;
 - f) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi *con esclusione della determinazione delle relative aliquote*, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
 - g) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
 - h) la contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio comunale e l'emissione dei prestiti obbligazionari;
 - i) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
 - j) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri funzionari;
 - k) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende e istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge;
 - l) la nomina dei revisori dei conti.
3. Le deliberazioni in ordine agli atti fondamentali di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio che vanno sottoposte a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.
 4. Ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere corredata dal parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
 5. Il Consiglio comunale esprime gli indirizzi per il coordinamento da parte del Sindaco degli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici nonché degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio.

Art. 13

Esercizio della potestà regolamentare

1. Il Consiglio comunale, nell'esercizio della potestà regolamentare, adotta nel rispetto della legge e del presente statuto, regolamenti proposti dalla Giunta per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni per il funzionamento degli organi e per l'esercizio delle funzioni.
2. I regolamenti sono votati, a scrutinio palese per alzata di mano, articolo per articolo e quindi nel loro insieme.
3. Per l'approvazione dei regolamenti occorre il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al comune. Con le stesse modalità vengono approvate le relative modifiche.
4. I regolamenti, divenuta esecutiva la deliberazione con cui sono stati approvati, sono pubblicati all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge, ed entrano in vigore il giorno dopo tale pubblicazione.

Art. 14

Commissioni consiliari

1. Il Consiglio comunale può istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di garanzia, di indagine, di inchiesta, di studio. Dette commissioni sono composte da Consiglieri comunali, con criterio proporzionale. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzioni di controllo o di garanzia, la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.
2. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle commissioni verranno disciplinate con apposito regolamento.
3. La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

Art. 14 bis

Commissione Pari Opportunità

1. *Il Consiglio Comunale ha facoltà di istituire una Commissione per le Pari Opportunità tra Uomo e Donna al fine di migliorare i processi decisionali finalizzati alla definizione di politiche, programmi e progetti su tale aspetto.*
2. *I componenti, anche esterni della Commissione sono nominati dal Consiglio secondo criteri di massima rappresentatività culturale, sociale, politica ed economica.*
3. *La Commissione, il cui funzionamento è disciplinato da specifico regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale, formula al Consiglio proposte e osservazioni su ogni questione che può avere attinenza alle politiche e alle problematiche inerenti le pari opportunità. A tal fine può avvalersi del contributo qualificato di associazioni e di movimenti rappresentativi delle realtà sociali.*
4. *La Giunta comunale può consultare preventivamente la Commissione sugli atti di indirizzo da proporre al Consiglio in merito ad azioni rivolte alla realizzazione di condizioni di pari opportunità.*
5. *La Commissione, che dura in carica per l'intero mandato, per il suo funzionamento usufruisce delle strutture e delle risorse previste per le Commissioni consiliari dallo Statuto e dal regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale.*

Art. 15
Sedute del Consiglio

1. Il Consiglio si riunisce almeno due volte all'anno: una per deliberare il bilancio di previsione, l'altra per deliberare il conto consuntivo. Quando il Consiglio viene convocato per discutere su detti argomenti, gli avvisi di convocazione devono essere notificati almeno cinque giorni liberi, esclusi i festivi, prima della data della seduta.
2. Il Consiglio si riunisce poi in qualsiasi periodo dell'anno, su *richiesta* del Sindaco o di un quinto dei consiglieri assegnati al Comune.
3. La riunione del consiglio su richiesta di un quinto dei consiglieri assegnati al Comune deve aver luogo entro venti giorni dalla presentazione di richiesta.
4. Nei casi di convocazione del consiglio previsti nel precedente secondo comma, gli avvisi di convocazione devono essere notificati almeno tre giorni liberi, esclusi i festivi, prima della data della seduta. In caso di seduta urgente è sufficiente che la notifica venga fatta almeno ventiquattro ore prima.

Art. 16
Convocazione dei consiglieri

1. Il *Presidente del Consiglio comunale* convoca i consiglieri con avviso scritto da consegnare al loro domicilio
2. La consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale.
3. Il Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale determina le norme per la convocazione dello stesso.

Art. 17
Intervento dei consiglieri per la validità delle sedute

1. Il Regolamento indica il numero dei Consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'Ente, senza computare a tal fine il Sindaco.

Art. 18
Astensione dei consiglieri

1. I consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti e contabilità proprie, verso il Comune e verso le aziende comunali dal medesimo amministrate o soggette alla sua amministrazione o vigilanza, come pure quando si tratta di interesse proprio o di interesse, liti o contabilità dei loro parenti o affini sino al quarto grado civile o di conferire impieghi ai medesimi.
2. Si astengono pure dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni diritti, somministrazioni od appalti di opere nell'interesse del Comune e degli Enti soggetti alla loro amministrazione o vigilanza.
3. Il divieto di cui al comma 1 comporta l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di detti affari.

Art. 19

Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi concernenti questioni su persone per i quali invece viene stabilita la seduta segreta.

Art. 19bis

Il Presidente del Consiglio comunale

1. *Il Consiglio comunale, nella prima riunione dopo la convalida degli eletti, ha facoltà di eleggere nel proprio seno, con voto palese a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, il Presidente.*
2. *Il Presidente rappresenta il Consiglio comunale, assicura il collegamento politico-istituzionale con il Sindaco e i gruppi consiliari, svolge i compiti attribuitigli dalla legge, dallo statuto e dal regolamento*
3. *Il Presidente può essere revocato per violazioni ed omissioni, sulla base della richiesta sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri in carica ovvero su proposta del Sindaco. La deliberazione di revoca è adottata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati*
4. *Al Presidente compete un'indennità di carica che non può essere superiore a quella corrisposta agli Assessori, salvo diversa disposizione normativa.*

Art. 20

Compiti del Presidente

1. *Il Presidente, sulla scorta degli argomenti trasmessigli dal Sindaco e istruiti dagli Uffici comunali, convoca il Consiglio comunale, ai sensi dei commi 1 e 2 del precedente articolo 15.*
2. *Il Presidente presiede le adunanze del Consiglio; in caso di sua assenza o impedimento, il consiglio comunale è presieduto dal sostituto nominato dal Presidente stesso. In caso di mancata designazione, l'assemblea sarà presieduta dal consigliere anziano. Il Presidente dirige i dibattiti del Consiglio stesso, ne fa osservare il regolamento, concede la parola, giudica la ricevibilità dei testi presentati, annuncia il risultato delle votazioni, assicura l'ordine della seduta e la regolarità delle discussioni, può sospendere e sciogliere la seduta e ordinare l'espulsione dall'aula dei consiglieri che reiteratamente violino il regolamento, impedendo il regolare svolgimento della seduta e di chiunque del pubblico sia causa di disturbo al regolare svolgimento della seduta.*
3. *Egli presiede la Conferenza dei Capigruppo e nomina i membri delle Commissioni consiliari.*

Art. 21

Votazioni e funzionamento del Consiglio

1. Nessuna deliberazione è valida se non viene adottata in seduta valida e con la maggioranza dei votanti, salvo i casi per i quali la legge o il presente Statuto o il Regolamento prevedano una diversa maggioranza.
2. Le deliberazioni relative all'approvazione del bilancio di previsione con o senza mutui di scopo nonché le deliberazioni di assunzione mutui devono essere approvate con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.

3. Le votazioni sono palesi, per alzata di mano o appello nominale. Le deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto.
4. Nel caso di votazione a scrutinio segreto, le schede bianche, le non leggibili o le nulle si computano per determinare il numero dei votanti; nel caso di votazioni palesi gli astenuti non vengono computati nel numero dei votanti.

Art. 22

Verbalizzazione

1. Il Segretario del Comune partecipa alle riunioni del Consiglio e cura la redazione dei verbali che sottoscrive con il *Presidente del Consiglio comunale* o chi presiede l'adunanza.
2. Le disposizioni di cui al precedente articolo 19 si applicano anche al Segretario Comunale.
3. Il Consiglio può scegliere uno dei suoi membri a fare le funzioni di segretario unicamente però allo scopo di deliberare sopra un determinato oggetto, con l'obbligo di farne espressa menzione nel verbale.
4. I processi verbali indicano i punti principali della discussione e il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta.
5. I verbali vengono approvati dal Consiglio Comunale nella seduta successiva.

Art. 23

Pubblicazione delle deliberazioni

1. Le deliberazioni del Consiglio Comunale devono essere pubblicate mediante affissione all'albo pretorio per **quindici giorni** consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.
2. Le deliberazioni del Consiglio possono essere dichiarate immediatamente eseguibili.

**CAPO III
SINDACO E GIUNTA COMUNALE**

Sezione I
SINDACO

Art. 24

Sindaco

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto ed è membro del Consiglio Comunale.
2. Il Sindaco è organo responsabile dell'Amministrazione Comunale.
3. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.
4. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dell'esercizio della funzione

adottata ai sensi dell'articolo 15, comma 4-bis della Legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'articolo 1 della Legge 18 gennaio 1992 n. 16.

5. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco nonché della Giunta.
6. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e del Comune da portarsi a tracolla.
7. Il Sindaco presta davanti al Consiglio comunale, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

Art. 25

Competenze del Sindaco in materia di linee programmatiche

1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.
2. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire alla definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del Consiglio Comunale.
3. Con cadenza almeno annuale il Consiglio provvede, in sessione straordinaria, a verificare l'attuazione di tali linee da parte del Sindaco e dei rispettivi assessori e dunque entro il 30 settembre di ogni anno. E' facoltà del Consiglio provvedere a integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.
4. Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del Consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

Art. 26

Competenze generali

1. Il Sindaco rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'Amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario comunale, al Direttore, se nominato, e ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti.
2. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, tra le quali rientrano anche quelle di Ufficiale di Governo, dallo Statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite o *delegate* al comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
3. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.
4. Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, nell'ambito dei criteri indicati dalla regione e sentite le categorie interessate a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi

e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.

5. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

Art 27

Attribuzioni di amministrazione

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune; in particolare il Sindaco:
 - a) dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del Comune nonché l'attività della Giunta e dei singoli Assessori;
 - b) promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio comunale;
 - c) convoca i comizi per i referendum previsti dall'art. 8 del D.L.vo 267/2000 e successive integrazioni e modificazioni;
 - d) adotta le ordinanze contingibili ed urgenti previste dalla legge;
 - e) nomina il Segretario comunale, scegliendo nell'apposito albo;
 - f) conferisce e revoca al Segretario comunale, se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della Giunta comunale, le funzioni di Direttore generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri comuni per la nomina del Direttore;
 - g) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base a esigenze effettive e verificabili.
 - h) *Ove non sia diversamente stabilito da norme regolamentari, ha la rappresentanza del Comune in giudizio e la può delegare con proprio atto ai Responsabili di Area del Comune.*

Art. 28

Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio comunale.
2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario comunale o del Direttore se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.
3. Il Sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Art. 29

Attribuzioni di organizzazione

1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:
 - a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio comunale, *e li trasmette al Presidente del Consiglio comunale per la convocazione. Raccoglie gli argomenti da porre all'ordine del giorno anche quando la richiesta di convocazione è formulata da un quinto dei consiglieri;*
 - b) esercita i poteri di polizia negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;
 - c) propone argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;
 - d) riceve le interrogazioni, le mozioni *ed ogni altro atto* da sottoporre al Consiglio *per il tramite del Presidente.*

Art. 30

Delegazioni del Sindaco

1. Il Sindaco, con proprio provvedimento, nomina un assessore con la delega a sostituirlo in caso di assenza o impedimento. Quest'ultimo assume la qualifica di Vice Sindaco.
2. Il Sindaco ha la facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni assessore funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie ed eventualmente con delega a firmare gli atti di ordinaria amministrazione relativi alle funzioni istruttorie ed esecutive loro assegnate, rimanendo di sua pertinenza la firma di tutti gli atti di straordinaria amministrazione.
3. Nel rilascio delle deleghe di cui ai precedenti commi, il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli assessori i poteri di indirizzo e di controllo, essendo la gestione amministrativa attribuita al Segretario, al quale possono essere attribuite le funzioni di Direttore generale, ed ai responsabili dei servizi.
4. Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.
5. Le delegazioni e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio.
6. Nell'esercizio delle attività delegate gli assessori sono responsabili di fronte al Sindaco e secondo quanto disposto dall'art. 72 e seguenti del presente Statuto.
7. Gli assessori, cui sia stata conferita la delega, depositano la firma presso la Prefettura per eventuali legalizzazioni.
8. Il Sindaco, quando particolari motivi lo esigano, può delegare ad uno o più consiglieri l'esercizio di funzioni amministrative di sua competenza inerenti specifiche attività o servizi, con esclusione del potere di firma di atti a rilevanza esterna, dandone comunicazione al Consiglio.
9. Il Sindaco ha facoltà di delegare al Segretario comunale o ai responsabili degli uffici l'adozione di atti e provvedimenti a rilevanza esterna che la legge o lo Statuto non abbia già loro attribuito, e solo se previsti dalla legge.

Sezione II
LA GIUNTA COMUNALE

Art. 31

La Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale collabora con il Sindaco nel *governo* del Comune ed *opera attraverso deliberazioni collegiali* esercita le funzioni conferite dalle leggi e dai regolamenti statali e regionali, dal presente Statuto e dai regolamenti comunali.

Art. 32

Composizione e presidenza

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e *dal massimo degli assessori previsti dalla legge*
2. In caso di assenza o impedimento del Sindaco presiede l'assessore da lui delegato (Vice Sindaco) e, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, l'assessore anziano.

Art. 33

Assessori extraconsiliari

1. Possono essere nominati assessori anche i cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di *candidabilità* compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere.
2. Il Consiglio comunale procede all'accertamento delle condizioni di eleggibilità e di compatibilità degli assessori extraconsiliari.
3. Gli assessori extraconsiliari sono equiparati a tutti gli effetti agli assessori di estrazione consiliare. Partecipano alle sedute del Consiglio e a quelle delle commissioni consiliari, con facoltà di prendere la parola e di presentare emendamenti nelle materie di loro competenza ma senza la possibilità di esprimere il voto. Hanno diritto, allo stesso modo dei consiglieri comunali, di accedere alle informazioni e di depositare proposte rivolte al Consiglio. Non possono presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno.

Art. 34

Nomina della Giunta

1. I componenti della Giunta vengono nominati dal Sindaco che ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione. Tra detti componenti il Sindaco nomina il Vice Sindaco.
2. La legge prevede le cause di incompatibilità ad assessore comunale.

Art. 35

Anzianità degli Assessori

1. L'ordine di anzianità degli assessori è determinato dall'età degli stessi.

2. All'assessore anziano, in mancanza del vice Sindaco o in sua assenza, spetta surrogare il Sindaco assente o impedito, sia quale capo dell'Amministrazione comunale che quale Ufficiale di Governo, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 20 del presente statuto.

Art. 36

Durata in carica della Giunta

1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio.
2. La Giunta rimane in carica fino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.

Art. 37

Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Sindaco e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata si procede allo scioglimento del Consiglio.

Art. 38

Cessazione dei singoli componenti della Giunta

1. Gli assessori singoli cessano dalla carica per:
 - a) morte;
 - b) dimissioni;
 - c) revoca;
 - d) decadenza;
 - e) rimozione.
2. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.
3. Gli assessori singoli decadono dalla carica nei casi previsti dalla legge.
4. Alla sostituzione dei singoli assessori dimissionari, revocati, decaduti o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il Sindaco che ne dà comunicazione al Consiglio Comunale.

Art. 39

Funzionamento della Giunta

1. L'attività della Giunta è collegiale.
2. La Giunta è convocata dal Sindaco senza alcuna particolare formalità.
3. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta e assicura l'unità dell'indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.

4. Gli assessori svolgono attività preparatoria dei lavori di Giunta e, nell'ambito degli incarichi permanenti o temporanei loro attribuiti, presentano le proposte di intervento formulate dagli uffici verificando che esse rientrino nell'attuazione dei programmi generali dell'Ente approvati dal Consiglio. Forniscono ai responsabili degli uffici del Comune le direttive politiche per la predisposizione dei programmi obiettivo da sottoporre all'esame degli organi di governo.
5. La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti e a maggioranza assoluta di voti.
6. Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voti, la deliberazione si intende non approvata.
7. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo che la Giunta non disponga diversamente.
8. Alle sedute di Giunta, su richiesta della stessa, partecipano i Revisori dei Conti.
9. Alle sedute di Giunta possono partecipare, su determinazione del Sindaco:
 - a) responsabili di servizi;
 - b) consiglieri comunali;
 - c) esperti e consulenti esterni.
10. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile.
11. Il Segretario comunale partecipa alle riunioni della Giunta e cura la redazione dei verbali dell'adunanza, che devono essere sottoscritti dal Sindaco o da chi, per lui, presiede la seduta, e dal Segretario stesso.
12. Le disposizioni di cui al precedente articolo 18 si applicano agli assessori e al Segretario Comunale.

Art. 40

Competenze della Giunta

1. La Giunta collabora con il Sindaco nel *governo* del comune e compie gli atti che, ai sensi di legge e del presente statuto, non siano riservati al consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario comunale, al Direttore o ai responsabili dei servizi comunali.
2. La Giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:
 - a) propone al Consiglio i regolamenti;
 - b) approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilità ai responsabili dei servizi comunali;
 - c) elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del consiglio;
 - d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e di decentramento;
 - e) elabora e propone al consiglio i criteri per la determinazione delle tariffe;
 - f) propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a enti e persone;
 - g) approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio;

- h) *delibera preventivamente sulla nomina e revoca* del Direttore generale di competenza del Sindaco o autorizza il Sindaco a conferire le relative funzioni al Segretario comunale;*V. art.108*
- i) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
- j) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum consultivi e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;
- k) approva gli accordi di contrattazione decentrata;
- l) decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere fra gli organi gestionali dell'ente;
- m) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri per misurare la produttività dell'apparato, sentito il Direttore generale;
- n) determina i misuratori e i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione;
- o) approva il P.R.O. su proposta del Direttore generale;
- p) delibera le azioni giudiziarie attive e passive del Comune e le transazioni.

Art. 41

Deliberazioni d'urgenza della Giunta

1. La Giunta può, in caso d'urgenza, sotto la propria responsabilità, prendere deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio.
2. Le deliberazioni suddette sono da sottoporre a ratifica del Consiglio nei **sessanta** giorni successivi, a pena di decadenza.
3. Il Consiglio, ove neghi la ratifica o modifichi la deliberazione della Giunta, adotta i necessari provvedimenti nei riguardi dei rapporti giuridici eventualmente sorti sulla base delle deliberazioni non ratificate o modificate.

Art. 42

Pubblicazioni delle deliberazioni della Giunta

1. Tutte le deliberazioni della Giunta sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio per 15 giorni salvo specifiche disposizioni di legge.
2. Le deliberazioni della Giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili.

**TITOLO III
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE**

Sezione I
CRITERI DIRETTIVI

Art. 43

Partecipazione dei cittadini

1. Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità. Considera, a tal fine, con favore il costituirsi di ogni ente o associazione intesa a concorrere con metodo democratico alla predetta attività e che persegue finalità

- scientifiche, culturali, religiose, di promozione sociale e civile, di salvaguardia dell'ambiente e del patrimonio artistico, di assistenza, sportive, del tempo libero.
2. Nell'esercizio delle sue funzioni politiche e nella formazione dei propri programmi gestionali il Comune assicura l'informazione e la partecipazione dei cittadini, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali.
 3. Ai fini di cui al comma precedente l'amministrazione comunale favorisce:
 - a) le assemblee e consultazioni delle frazioni sulle principali questioni di scelta;
 - b) l'iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti.
 4. L'Amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.

Sezione II RIUNIONI, ASSEMBLEE, CONSULTAZIONI

Art. 44

Riunioni e assemblee

1. Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, sportive e ricreative.
2. L'Amministrazione comunale ne facilita l'esercizio mettendo a disposizione di tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali che si riconoscono nei principi della Costituzione repubblicana, e che ne facciano richiesta, strutture, locali e spazi idonei. Le condizioni e le modalità d'uso, appositamente deliberate, dovranno precisare le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, all'incolumità delle persone e alle norme sull'esercizio dei locali pubblici.
3. Per la copertura delle spese può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo.
4. L'Amministrazione comunale può convocare assemblee di cittadini o di categorie sociali:
 - a) per la formazione di comitati e commissioni;
 - b) per dibattere problemi;
 - c) per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni.
5. Le modalità di convocazione e di svolgimento delle assemblee sono stabilite nell'apposito regolamento.

Art. 45

Consultazioni

1. La Giunta comunale delibera la consultazione dei cittadini o delle categorie sociali nelle forme volta per volta ritenute più idonee, su provvedimenti di loro interesse.
2. Consultazioni, nelle forme previste nell'apposito regolamento, devono tenersi nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive.
3. I risultati delle consultazioni devono essere menzionati negli atti del Consiglio Comunale.
4. I costi delle consultazioni sono a carico del Comune salvo che la consultazione sia stata richiesta da altri organismi a loro spese.

Sezione III
INIZIATIVE POPOLARI

Art. 46

Istanze, petizioni, proposte

1. Ogni cittadino residente, in forma singola o associata, può rivolgere all'amministrazione comunale istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere una migliore tutela di interessi collettivi.
2. Le istanze, le petizioni e le proposte sono rivolte al Sindaco e contengono, in modo chiaro ed intelleggibile la questione che viene posta o la soluzione che viene proposta e la sottoscrizione dei presentatori, il recapito degli stessi.
3. L'ufficio protocollo rilascia senza spese al consegnatario copia dell'istanza, petizione o proposta previa apposizione del timbro di arrivo.
4. L'amministrazione ha l'obbligo di esaminarle entro **trenta giorni** dalla presentazione e di far conoscere agli interessati la decisione che ne è scaturita oppure di comunicare agli stessi che l'istanza, la petizione o la proposta sono state trasmesse al Consiglio o alla Giunta a seconda delle rispettive competenze.

Art. 47

Referendum Consultivo

1. Il Comune riconosce fra gli strumenti di partecipazione del cittadino all'Amministrazione locale il referendum consultivo sulle materie di competenza del Consiglio Comunale, con esclusione di quelle riguardanti l'istituzione e l'ordinamento dei tributi e la disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi.
2. Il regolamento disciplinerà i tempi e le modalità del referendum, nonché la costituzione di una commissione di garanti, composta da non più di 5 membri, con il compito di sovrintendere a tutta la procedura referendaria.
3. Il referendum può essere promosso con deliberazione del Consiglio Comunale adottata con il voto della maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati. In tal caso il Sindaco provvede all'indizione del referendum entro tre mesi.
4. La procedura per il referendum può essere, altresì, avviata da 20 cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune con la richiesta di ammissibilità preventiva dei quesiti da sottoporre alla commissione dei garanti. La successiva richiesta di referendum, con sottoscrizione autenticata di almeno **750** cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, deve essere dichiarata ricevibile dalla Commissione dei garanti. Entro tre mesi dalla dichiarazione di ricevibilità il Sindaco procede alla indizione del referendum. Su parere conforme della Commissione dei garanti, il Sindaco non provvede alla indizione del referendum qualora il Consiglio comunale abbia nel frattempo provveduto a deliberare congruamente sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.
5. La richiesta di referendum deve contenere i quesiti da sottoporre alla popolazione, esposti in termini chiari e intelleggibili.
6. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.
7. I referendum di cui al presente articolo non possono aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.
8. La consultazione si effettua durante una sola giornata festiva. L'apertura dei seggi durante la votazione ha una durata ininterrotta di dieci ore. Lo spoglio

- delle schede deve terminare nella stessa giornata di votazione. Possono svolgersi contemporaneamente più consultazioni referendarie locali.
9. La pubblicazione adeguata della consultazione sostituisce la stampa e consegna dei certificati elettorali. La partecipazione alla votazione è attestata con l'apposizione della firma dell'elettore sulla lista sezionale.
 10. La composizione dei seggi elettorali è identica a quella prevista per i referendum abrogativi di legge statali.

Art. 48

Effetti del referendum consultivo

1. Il referendum è valido se vi ha partecipato la metà più uno degli aventi diritto. Il voto favorevole al quesito da parte di almeno la metà più uno dei partecipanti al voto obbliga il Sindaco a proporre al Consiglio Comunale, entro due mesi dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

Art. 49

Disciplina del referendum

1. Le norme di attuazione del referendum consultivo sono stabilite nell'apposito regolamento degli istituti di partecipazione secondo i principi fissati nel precedente art. 43.

Art. 50

Azione popolare

1. Ciascun elettore del Comune può far valere *in giudizio* le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.
2. La Giunta Comunale, in base all'ordine emanato dal giudice di integrazione del contraddittorio, delibera la costituzione del Comune nel giudizio.
3. In caso di soccombenza le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso, salvo che il comune costituendosi abbia aderito alle azioni e ai ricorsi promossi dall'elettore.

Art. 51

Pubblicità degli atti amministrativi

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco, che ne vieti l'esibizione, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

Art. 52

Diritto di accesso e di informazione dei cittadini

1. Con apposito regolamento è assicurato ai cittadini del Comune, singoli o associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi ed è disciplinato il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi.

2. Gli atti potranno essere esibiti dopo l'emanazione e non durante l'attività istruttoria, fatto salvo il diritto di chi vi è direttamente interessato.
3. Il regolamento inoltre:
 - a) individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti;
 - b) detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino;
 - c) assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione;
 - d) assicura agli Enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di accedere alle strutture ed ai servizi, al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Amministrazione.

TITOLO IV ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

Art. 53

Svolgimento dell'azione amministrativa

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure; svolge tale attività principalmente nei settori dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico secondo le leggi.
2. Gli organi istituzionali del Comune ed i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti ai sensi della legge sull'azione amministrativa.
3. Il Comune, per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate e per l'espletamento dei servizi può attuare forme di cooperazione con altri Comuni e/o con la Provincia.

CAPO I SERVIZI

Art. 54

Servizi pubblici comunali

1. Il Comune può assumere l'organizzazione e la gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

Art. 55

Gestione dei servizi pubblici

1. Il Consiglio Comunale esercita le proprie competenze in materia di organizzazione e affidamento di pubblici servizi di cui all'articolo 42, comma 2, lettera e) del D.L.vo 267/2000 nelle seguenti forme:

- a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o un'azienda speciale;
- b) in concessione a terzi *mediante ricorso ad imprese operanti nel mercato, individuate con procedure ad evidenza pubblica* quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
- c) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora *a causa di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale, non sia possibile un efficace e utile ricorso al mercato*
- d) a mezzo istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
- e) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

Art. 56

Aziende speciali e istituzionali

1. Il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali dotate di personalità giuridica ed autonomia gestionale, e ne approva lo statuto.
2. Il Consiglio Comunale per l'esercizio dei servizi sociali, compresi i servizi culturali ed educativi, può deliberare la costituzione di istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo regolamento che ne disciplina l'organizzazione e l'attività, previa redazione di un piano tecnico-finanziario dal quale risultino: i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili, compresi i fondi liquidi. Il regolamento determina altresì la dotazione organica di personale e l'assetto organizzativo, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati, nonché le modalità di assunzione del personale.
3. Organi dell'azienda e dell'istituzione sono:
 - a) il **Consiglio di amministrazione**, i cui componenti, in numero di *tre* sono nominati dal Consiglio Comunale, fuori del proprio seno, fra coloro che hanno i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e una speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti. La nomina ha luogo a maggioranza assoluta dei voti. Si applicano per la revoca dei componenti del Consiglio di amministrazione le norme previste dall'ordinamento vigente per la revoca degli assessori;
 - b) il **Presidente**, nominato dal Consiglio Comunale con votazione separata, prima di quella degli altri componenti del Consiglio di amministrazione;
 - c) il **Direttore**, al quale compete la responsabilità gestionale. Egli è nominato in seguito a concorso pubblico per titoli ed esami.
4. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti: quelli delle istituzioni sono disciplinati dal presente Statuto e dai regolamenti comunali.
5. Spetta al Comune conferire il capitale di dotazione, determinare le finalità e gli indirizzi. Approvare gli atti fondamentali, verificare i risultati di gestione, provvedere alla copertura degli eventuali costi sociali.

Capo II
FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE
ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 57

Convenzioni

1. Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con altri Comuni e/o la Provincia, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 58

ConSORZI

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri Comuni e/o Province per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio associato di funzioni secondo le norme previste dall'art. 55 del presente statuto, in quanto compatibili.
2. A questo fine il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del Consorzio.
3. La convenzione deve prevedere l'obbligo, a carico del consorzio, della trasmissione al Comune degli atti fondamentali del Consorzio stesso.
4. Il Sindaco o un suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

Art. 59

Accordi di programma

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, il Sindaco in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i termini, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
2. A tal fine il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.
3. L'accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del Sindaco ed è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione.
4. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e comporti variazioni agli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.
5. La disciplina degli accordi di programma, prevista dall'articolo 34 del D.L.vo 267 del 18 agosto 2000, e del presente articolo si applica a tutti gli accordi di programma previsti da leggi vigenti relativi ad opere, interventi o programmi di intervento di competenza del Comune.

TITOLO V UFFICI E PERSONALE

Art. 60

Organizzazione degli uffici e del personale

1. Il Comune disciplina con appositi regolamenti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi.
2. Detta organizzazione ha la finalità di realizzare l'efficienza degli uffici e dei servizi e si basa su criteri che individuano la responsabilità degli organi e del personale attuando il principio della separazione dei ruoli politici da quelli amministrativi e gestionali.

Capo I

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

Art. 61

Regolamento degli uffici e dei servizi

1. Il comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il Direttore e gli organi amministrativi.
2. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al Direttore e ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.
3. L'organizzazione del comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dall'apposito regolamento anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali.
4. Il Comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali e regionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

Capo II

ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE

Art. 62

Responsabili dei Servizi

1. Viene definito responsabile di ufficio o servizio *ovvero responsabile di Area* il dipendente che sia a capo di una unità operativa sia essa semplice che complessa.
2. Il regolamento del personale disciplina lo stato giuridico dei responsabili dei servizi prevedendone in particolare:
 - a) competenze;
 - b) l'attribuzione di responsabilità gestionali degli obiettivi fissati dagli organi deliberativi del Comune;
 - c) le modalità di coordinamento tra il Direttore generale, se nominato, o il Segretario comunale ed i responsabili dei servizi.
3. Nell'attribuzione delle competenze ai responsabili dei servizi è da osservare il principio della distinzione tra funzione politica e funzione direttiva in forza del quale spetta ai responsabili dei servizi la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettate dal presente Statuto e dai regolamenti ed agli organi elettivi i poteri di indirizzo e di controllo.
4. Spetta agli organi elettivi definire gli obiettivi programmatici, indicare le relative scale di priorità, impartire le conseguenti direttive generali e verificare i relativi risultati: al Direttore generale, se nominato, o al Segretario comunale ed ai responsabili dei servizi spetta la responsabilità per il conseguimento delle finalità preventivamente concordate.
5. Il Sindaco esercita funzione di raccordo tra l'attività degli organi elettivi e la gestione amministrativa affinché concorrano all'identificazione e alla formazione degli obiettivi programmatici ed alla loro coerente attuazione.
6. Il Direttore generale, se nominato, o il Segretario comunale esercita il coordinamento delle relazioni interfunzionali, interne ed esterne, delle e tra le strutture operative del Comune, in modo da garantire la reciproca integrazione interdisciplinare e la complessiva coerenza dell'azione degli apparati amministrativi dell'Ente.

Art. 63

Compiti dei Responsabili dei servizi

1. I responsabili degli uffici e dei servizi stipulano in rappresentanza dell'ente i contratti, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa.
2. Essi provvedono altresì al rilascio delle autorizzazioni o concessioni e svolgono inoltre le seguenti funzioni:
 - a) presiedono le commissioni di gara e di concorso, assumono le responsabilità dei relativi procedimenti e propongono alla giunta la designazione degli altri membri;
 - b) rilasciano le attestazioni e le certificazioni;
 - c) emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide e ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza, ivi compresi, per esempio, i bandi di gara e gli avvisi di pubblicazione degli strumenti urbanistici;
 - d) provvedono alle autenticazioni e alle legalizzazioni;
 - e) emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono l'applicazione delle sanzioni accessorie nell'ambito delle direttive impartite dal Sindaco;
 - f) pronunciano le altre ordinanze previste da norme di legge o di regolamento a eccezione di quelle di cui *agli artt. 50 e 54 del D.L.vo 267/00*;

- g) promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a essi sottoposto e adottano le sanzioni nei limiti e con le procedure previste dalla legge e dal regolamento;
 - h) provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della giunta e del consiglio e alle direttive impartite dal Sindaco e dal Direttore;
 - i) forniscono al Direttore nei termini di cui al regolamento di contabilità gli elementi per la predisposizione della proposta di piano esecutivo di gestione;
 - j) autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i recuperi, le missioni del personale dipendente secondo le direttive impartite dal Direttore e dal Sindaco;
 - k) concedono le licenze agli obiettori di coscienza in servizio presso il comune;
 - l) rispondono nei confronti del Direttore generale, del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati.
3. In Sindaco può delegare ai responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

Art. 64

Incarichi di responsabile e di qualifiche di alta specializzazione

1. Il Sindaco nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi può assegnare nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi e di posti ad alto contenuto di specializzazione a personale assunto con contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

Art. 65

Collaborazioni esterne

1. Il regolamento del personale può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne:
- la durata che, comunque, non potrà essere superiore alla durata del programma;
 - i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico;
 - la natura privatistica del rapporto.

CAPO III

RESPONSABILITA' DISCIPLINARE DEL PERSONALE

Art. 66

Norme applicabili

1. Per i dipendenti resta ferma la disciplina attualmente vigente in materia di responsabilità civile, amministrativa, penale e contabile per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

2. L'amministrazione individua con regolamento l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari.
3. L'istituzione del collegio arbitrale di disciplina di cui all'art. 55, commi 4 e ss. del D. Lgs. 165/2001 può aver luogo mediante convenzione con altre amministrazioni omogenee od affini. La convenzione dovrà regolare le modalità di costituzione e di funzionamento del collegio nel rispetto dei principi di cui al citato art. 55 del decreto legislativo 165/01.

CAPO IV DIRETTORE GENERALE

Art. 67

Direttore Generale

1. Il Sindaco, previa delibera della Giunta comunale, può nominare un Direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione, dopo aver stipulato apposita convenzione tra comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15 mila abitanti.
2. In tal caso il Direttore generale dovrà provvedere alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni interessati.

Art. 68

Compiti del Direttore generale

1. Il Direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il Sindaco.
2. Il Direttore generale sovrintende alla gestione dell'ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i responsabili di servizio che allo stesso tempo rispondono nell'esercizio delle funzioni loro assegnate.
3. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del Sindaco che può procedere alla sua revoca previa delibera della giunta comunale nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della giunta, nonché in ogni altro caso di grave opportunità.
4. Quando non risulta stipulata la convenzione per il servizio di direzione generale, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al segretario comunale, sentita la giunta comunale.

Art. 69

Funzioni del Direttore generale

1. Il Direttore generale predispose la proposta di piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme della contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal Sindaco e dalla giunta comunale.
2. Egli in particolare esercita le seguenti funzioni:
 - a) predispose, sulla base delle direttive stabilite dal Sindaco, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari;

- b) organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal Sindaco e dalla giunta;
- c) verifica l'efficacia e l'efficienza dell'attività degli uffici e del personale a essi preposto;
- d) riesamina annualmente, sentiti i responsabili dei settori, l'assetto organizzativo dell'ente e la distribuzione dell'organico effettivo, proponendo alla Giunta e al Sindaco eventuali provvedimenti in merito.

CAPO V SEGRETARIO COMUNALE

Art. 70

Segretario comunale

- 1. Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.
- 2. Il Consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione consortile dell'ufficio del Segretario comunale.
- 3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
- 4. Il Segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del comune, ai singoli consiglieri e agli uffici.

Art. 71

Funzioni del Segretario

- 1. Il Segretario comunale partecipa alle riunioni di giunta e di consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al Sindaco.
- 2. Il Segretario comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al consiglio, alla giunta, al Sindaco, agli assessori e ai singoli consiglieri.
- 3. Egli presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del Sindaco, degli assessori o dei consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.
- 4. Il Segretario comunale roga i contratti del comune, nei quali l'ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio, e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente, ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dal regolamento o conferitagli dal Sindaco.

TITOLO VI RESPONSABILITA'

Art. 72

Responsabilità verso il Comune

- 1. Gli Amministratori e i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.
- 2. Il Sindaco, il Segretario comunale, il responsabile del servizio che vengano a conoscenza direttamente o in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi

inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del primo comma, devono farne denuncia al procuratore della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.

3. Qualora il fatto dannoso sia imputabile al Segretario comunale o a un responsabile del servizio la denuncia è fatta a cura del Sindaco.

Art. 73

Responsabilità verso terzi

1. Gli Amministratori, il Segretario, il Direttore, se nominato e i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.
2. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'amministratore, dal Segretario o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.
3. La responsabilità personale dell'amministratore, del Segretario, del Direttore o del dipendente che abbia violato diritti di terzi sussiste sia nel caso di adozione di atti o di compimento di operazioni, sia nel caso di omissioni o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento l'amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.
4. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili in solido il Presidente e i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constare nel verbale il proprio dissenso.

Art. 74

Responsabilità dei contabili

1. Il tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque si ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alla giurisdizione della Corte dei Conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.

Art. 75

Prescrizioni dell'azione di responsabilità

1. La legge stabilisce il tempo di prescrizione dell'azione di responsabilità, nonché le sue caratteristiche di personalità e di inestensibilità agli eredi.

Art. 76

Pareri sulle proposte ed attuazione di deliberazioni

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

2. Nel caso in cui l'ente non abbia funzionari responsabili dei servizi, il parere è espresso dal Segretario, in relazione alle sue competenze.
3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

TITOLO VII FINANZA E CONTABILITA'

Art. 77

Ordinamento

1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge.
2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezze di risorse proprie e trasferite.
3. Il Comune, nell'ambito sempre della finanza pubblica, è titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Art. 78

Attività finanziaria del Comune

1. La finanza del Comune è costituita da:
 - a) imposte proprie;
 - b) addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali;
 - c) tasse e diritti per servizi pubblici;
 - d) trasferimenti erariali;
 - e) trasferimenti regionali;
 - f) altre entrate proprie anche di natura patrimoniale;
 - g) risorse per investimenti;
 - h) altre entrate.
2. I trasferimenti erariali devono garantire i servizi pubblici indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.
3. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, con deliberazione del Consiglio comunale, imposte, tasse e tariffe, adeguando queste ultime con opportune differenziazioni e, per quanto possibile, al costo dei relativi servizi, e tendendo ad un sempre maggiore coinvolgimento dei cittadini nella spesa da sostenere per essi.
4. *La potestà impositiva in materia tributaria viene svolta dal Comune, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27 luglio 2000 n.212, mediante adeguamento dei relativi atti amministrativi. In particolare, l'organo competente a rispondere all'istituto dell'interpello è individuato nel Responsabile del tributo.*
5. *Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione e applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.*
6. Lo Stato e la Regione, qualora prevedano per legge casi di erogazione gratuita o di "prezzi politici" nei servizi di competenza del Comune, devono garantire risorse finanziarie compensative.

Art. 79

Amministrazione dei beni comunali

1. Il Servizio Finanziario cura la tenuta di un inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune e lo tiene al corrente.
2. Nel regolamento di contabilità verranno previste le norme relative alla gestione dei beni demaniali e patrimoniali.

Art. 80

Contabilità comunale: Bilancio

1. L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato e, nei limiti da questa fissati, al regolamento di contabilità.
2. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal Consiglio comunale entro i termini stabiliti dalla legge, osservando i principi dell'universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.
3. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.
4. Gli impegni di spesa, per essere efficaci, devono contenere il visto di regolarità contabile attestante la relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. L'apposizione del visto rende esecutivo l'atto adottato.

Art. 81

Contabilità comunale: il rendiconto della gestione

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità *finanziaria* ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.
2. La Giunta comunale allega al conto consuntivo una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché la relazione del collegio dei revisori.

Art. 82

Attività contrattuale

1. Agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permutate, alle locazioni, il Comune, per il perseguimento dei *propri* fini istituzionali, provvede mediante contratti.
2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del responsabile del procedimento di spesa.
3. La determinazione deve indicare il fine che con il contratto s'intende perseguire, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.
4. In rappresentanza del comune nella stipulazione dei contratti interviene il responsabile del servizio interessato.

Art. 83

Revisione economico-finanziaria

1. *Il Consiglio comunale elegge il Revisore dei conti scegliendolo: tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti,*
2. *Non possono essere eletti revisore dei conti i parenti o affini entro il quarto grado a componenti della Giunta e al Segretario comunale.*
3. *Il revisore dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta; è revocabile per inadempienza ed è dichiarato decaduto a seguito di perdita dei requisiti che hanno dato luogo alla sua elezione..*
4. *Il revisore collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla responsabilità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente, attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze di gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo e svolge ogni altra funzione attribuitagli dalla legge ivi compresa la verifica del raggiungimento degli obiettivi annuali del Patto di Stabilità.*
5. *A tal fine il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente.*
6. *Nella relazione di cui al comma 5 il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.*
7. *Il Consiglio comunale può affidare al revisore il compito di eseguire periodiche verifiche di cassa.*
8. *Il revisore, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio.*

Art. 84

Tesoreria

1. Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende:
 - a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base a ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;
 - b) la riscossione di qualsiasi altra somma spettante di cui il Tesoriere è tenuto a dare comunicazione all'Ente;
 - c) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
 - d) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali.
2. I rapporti del Comune con il Tesoriere sono regolati dalla legge, nonché da apposita *convenzione deliberata dal Consiglio comunale.*

Art. 85

Controllo economico della gestione

1. I responsabili degli uffici e dei servizi possono essere chiamati a eseguire operazioni di controllo economico-finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi assegnati dal bilancio e agli obiettivi fissati dalla Giunta e dal Consiglio.
2. Delle operazioni eseguite e delle risultanze i predetti responsabili fanno constare in un verbale che, insieme con le proprie osservazioni e rilievi, rimettono al Sindaco o all'assessore competente; questi ne riferisce alla Giunta.

3. Qualora i dati del controllo finanziario facciano prevedere un disavanzo di amministrazione della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui, il Consiglio adotta apposita deliberazione con la quale siano previste le misure necessarie a ripristinare il pareggio.

TITOLO VIII RAPPORTI CON ALTRI ENTI

Art. 86

Partecipazione alla programmazione

1. Il Comune partecipa alla programmazione economica, territoriale e ambientale della Regione; formula, ai fini della programmazione predetta, proposte che saranno raccolte e coordinate dalla Provincia.
2. Il Comune nello svolgimento dell'attività programmatica di sua competenza si attiene agli indirizzi generali di assetto del territorio e alle procedure dettate dalla legge regionale.

Art. 87

Iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali

1. Il Comune esercita l'iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali di cui all'art. 133 della Costituzione, osservando le norme emanate a tal fine dalla Regione.
2. L'iniziativa deve essere assunta con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati all'Ente.

Art. 88

Pareri obbligatori

1. Il Comune è tenuto a chiedere i pareri prescritti da qualsiasi norma avente forza di legge ai fini della programmazione, progettazione ed esecuzione di opere pubbliche.
2. Decorso infruttuosamente il termine di *sessanta* giorni o il termine minore prescritto dalla legge, il Comune può prescindere dal parere.

TITOLO IX DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 89

Modificazioni e abrogazione dello Statuto

1. Le modificazioni soppressive, aggiuntive e sostitutive e l'abrogazione totale o parziale dello Statuto, sono deliberate dal Consiglio comunale con la procedura di cui *all'art.12 della L.R. 1/2006*.
2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto in sostituzione del precedente.
3. Nessuna iniziativa per la revisione o abrogazione, totale o parziale, dello statuto può essere presa, se non sia trascorso almeno un anno dall'entrata in vigore dello

statuto o dall'ultima modifica, a meno che non si tratti di modifiche allo Statuto a seguito di innovazioni alla legislazione e di intervenute interpretazioni delle norme sulle autonomie locali.

Art. 90

Adozione di regolamenti

1. Tutti i regolamenti previsti dal presente statuto, esclusi quello di contabilità e quello per la disciplina dei contratti, sono deliberati entro un anno dalla data di entrata in vigore dello statuto stesso.
2. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al precedente comma continuano ad applicarsi le norme dei medesimi regolamenti vigenti alla data di entrata in vigore del presente statuto, solo in quanto compatibili con lo stesso Statuto e con le leggi vigenti.

Art. 91

Entrata in vigore

1. Il presente Statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione e affisso all'albo pretorio comunale per trenta giorni consecutivi.
2. Il Sindaco invia lo statuto, munito della certificazione delle avvenute pubblicazioni di cui al precedente comma, al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
3. Il presente statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua pubblicazione all'Albo pretorio dell'Ente.
4. In calce all'originale dello statuto viene apposta la dichiarazione dell'entrata in vigore.

Approvato con deliberazione consiliare n. 8 del 18 febbraio 2000.

Riapprovato con deliberazione consiliare n. 26 del 12 maggio 2000.

Modificato con deliberazione consiliare n. 55 del 29 settembre 2009.

Riapprovato, nel testo risultante dalle modifiche apportate dalla deliberazione consiliare 55/2009, con deliberazione n. 61 del 27 ottobre 2009.